

## REGOLAMENTO (CE) N. 586/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1994

che assoggetta le importazioni di salmone dell'Atlantico al rispetto di un prezzo minimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (\*\*), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando che, a causa del turbamento del mercato comunitario provocato da importazione di salmone dell'Atlantico praticate a prezzi anormalmente bassi, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 274/94 (†) ha assoggettato le importazioni di salmone dell'Atlantico dei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 e ex 0304 20 13 al rispetto di un prezzo minimo sino al 15 marzo 1994, onde evitare di mettere in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato per quanto riguarda in particolare il reddito dei produttori;

considerando che, tenuto conto del volume prevedibile delle importazioni a dei loro prezzi, la minaccia di turbamento del mercato del salmone non è scomparsa e che la situazione rischia di perdurare o di aggravarsi nei prossimi mesi e di interessare il mercato di altri prodotti della pesca; che questa situazione provoca gravi difficoltà economiche nel settore della pesca che rendono necessarie, viste le circostanze eccezionali, l'adozione di misure immediate; che, in queste condizioni; l'introduzione di un prezzo minimo all'importazione costituisce una misura di protezione strettamente necessaria per ovviare a tale situazione;

considerando che dei salmoni sono catturati in mare conformemente alle raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico ed esportati nella Comunità in quantitativi modesti per il mercato comunitario, ma considerevoli in termini di commercio di esportazione per i paesi interessati; che i

prezzi di tali prodotti sono di solito inferiori ai prezzi minimi all'importazione fissati dal presente regolamento; che occorre prendere provvedimenti per garantire ancora a tali prodotti l'accesso al mercato comunitario; che, di conseguenza, il prezzo minimo non va applicato alle importazioni di tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. a) L'immissione in libera pratica nella Comunità di salmone dell'Atlantico dei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 e ex 0304 20 13 è subordinata alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo minimo all'importazione di cui in allegato.
- b) Le condizioni di cui alla lettera a) non si applicano quando lo Stato membro in cui avviene lo sbarco abbia accertato che il salmone sbarcato è stato catturato in mare conformemente alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico e sbarcato direttamente in un porto comunitario.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali sia comprovato che alla data della sua entrata in vigore avevano lasciato il paese fornitore e non potevano avere una destinazione diversa dalla Comunità.
3. Per mezzo dei documenti doganali e di trasporto, gli interessati devono fornire la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali competenti, che sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, e, se del caso, al paragrafo 2.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 17 maggio 1994.

(\*) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

(†) GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 31.